DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/681 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2015

relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma EN ISO 4210, parti 1-9, per biciclette da città e da trekking, biciclette da montagna (mountain bike) e biciclette da corsa, e della norma EN ISO 8098 per biciclette per bambini nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE, i produttori sono tenuti a immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

(2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE, si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.

(3) In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE, le norme europee sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati conferiti dalla Commissione.

(4) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione pubblichi i riferimenti di tali norme.

(5) Il 29 novembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/786/UE ([2]) relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette in conformità della direttiva 2001/95/CE.

(6) Il 6 settembre 2012 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/508 per l'elaborazione di norme europee al fine di affrontare i principali rischi associati alle biciclette, alle biciclette per bambini e ai portapacchi per biciclette.

(7) In risposta al mandato della Commissione, il Comitato europeo di normalizzazione ha adottato una serie di nuove norme: la norma EN ISO 4210, parti 1-9, per biciclette da città e da trekking, biciclette da montagna (mountain bike) e biciclette da corsa e la norma EN ISO 8098 per biciclette per bambini. Queste sostituiscono le precedenti norme EN 14764: 2005, EN 14766: 2005 e EN 14781: 2005.

(8) La norma europea EN ISO 4210, parti 1-9, e la norma europea EN ISO 8098 soddisfano il mandato M/508 e rispettano l'obbligo generale di sicurezza stabilito nella direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(9) Le misure di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

([1]) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
([2]) Decisione 2011/786/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 106).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle seguenti norme sono pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

a) EN ISO 4210-1:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 1: «Termini e definizioni»;

b) EN ISO 4210-2:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 2: «Requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna (mountain bike) e da corsa»;

c) EN ISO 4210-3:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 3: «Metodi di prova comuni»;

d) EN ISO 4210-4:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 4: «Metodi di prova di frenatura»;

e) EN ISO 4210-5:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 5: «Metodi di prova dello sterzo»;

f) EN ISO 4210-6:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 6: «Metodi di prova del telaio e della forcella»;

g) EN ISO 4210-7:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 7: «Metodi di prova di ruote e cerchioni»;

h) EN ISO 4210-8:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 8: «Metodi di prova del pedale e dell'unità di sistema»;

i) EN ISO 4210-9:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 9: «Metodi di prova di sella e reggisella»;

j) EN ISO 8098:2014 «Biciclette per bambini» — «Requisiti di sicurezza e metodi di prova»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER